

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII (già IX) SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis* del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

SOCIETÀ UTILIZZATRICE

Attrice

E

SOCIETÀ FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEI CREDITI

Convenuta

OGGETTO: locazione finanziaria

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

FATTO E DIRITTO

La SOCIETÀ UTILIZZATRICE SRL ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma la SOCIETÀ FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEI CREDITI mandataria della BANCA per impugnare NOVE CONTRATTI stipulati con quest'ultima aventi ad oggetto la locazione finanziaria di alcuni automezzi strumentali all'attività di impresa dell'attrice.

La società utilizzatrice ha denunciato:

- 1) la pattuizione di condizioni usuarie in relazione agli interessi di mora considerati da soli o sommati agli interessi corrispettivi;
- 2) l'indeterminatezza delle condizioni economiche ed in particolare delle clausole relative agli interessi corrispettivi, moratori e di dilazione, agli oneri di prelocazione, al tasso di attualizzazione e all'indicizzazione;
- 3) l'usura sopravvenuta;
- 4) gli effetti anatocistici *contra legem* e l'indeterminatezza dei tassi effettivamente applicati quale conseguenza del sistema di ammortamento a rate costanti (c.d. ammortamento alla francese).

La SOCIETÀ UTILIZZATRICE SRL ha quindi chiesto: in via principale di accertare la gratuità, ai sensi dell'art. 1815 c.c., dei nove contratti impugnati e di condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite; in subordine, di accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole relative ai tassi e di procedere alla sostituzione dei tassi applicati con i tassi previsti dall'art. 117 TUB ovvero con il tasso legale con conseguente condanna della concedente alla restituzione delle somme eccedenti il tasso sostitutivo percepite a titolo di interesse; in ulteriore subordine, di

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 22880 del 28 novembre 2018

condannare la convenuta al pagamento della somma che risulterà dalla CTU contabile a titolo di anatocismo e/o di indeterminatezza delle condizioni, maggiorata degli interessi da ogni singolo pagamento.

Si è costituita in giudizio la SOCIETÀ FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEI CREDITI, quale mandataria della BANCA, la quale in via pregiudiziale ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle domande; nel merito la convenuta ha contestato tutte le pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti e, all'udienza del 10/05/2018, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

Anzitutto va respinta l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle domande.

La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda e l'assoluta incertezza del bene della vita di cui si domanda il riconoscimento.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, le domande proposte dalla SOCIETÀ UTILIZZATRICE SRL sono sufficientemente determinate sia nel *petitum* (costituito dalle richieste di accertamento delle nullità riferite ai contratti di locazione finanziaria precisamente individuati e dalle conseguenti richieste restitutorie), che nella *causa petendi* (integrata dalla asserita pattuizione ed applicazione di interessi e competenze *contra legem* oltre che nell'indeterminatezza delle pattuizioni relative alle condizioni economiche dei contratti di *leasing*), ponendo, in tal modo, la parte convenuta nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese (cfr. Cass. 4.06.2001 n. 7507), come in effetti è avvenuto.

La genericità di alcune allegazioni difensive costituisce un vizio di esposizione non tale da impedire l'identificazione dei diritti azionati, ma che al più può rilevare ai fini dell'accoglimento nel merito delle domande proposte, come sarà di seguito precisato.

Ciò posto, le domande proposte dalla società attrice sono infondate.

E' provato *per tabulas* che la SOCIETÀ UTILIZZATRICE SNC di *omissis* (ora SOCIETÀ UTILIZZATRICE SRL) ha stipulato con la BANCA SPA (ora BANCA *omissis*) i seguenti contratti di locazione finanziaria allegati in copia alle perizie prodotte dalla parte attrice:

- 1) il contratto contrassegnato dal n. *omissis* del 7.3.2002 avente ad oggetto "n. 1 piattaforma di lavoro aereo modello multitel J 340 e n. 1 autocarro iveco *omissis* passo 4500 + 1395" (doc. 1);
- 2) il contratto contrassegnato dal n. *omissis* del 20.12.2002 avente ad oggetto "n. 1 autocarro mercedes actros 2631 6x4, con piattaforma di lavoro aereo modello multitel J 340 TA" (doc. 2);
- 3) il contratto n. *omissis* del 20.12.2002 (che nell'atto di citazione è stato indicato, presumibilmente per mero errore materiale, come contratto n. *omissis* del 29.1.2003) avente ad oggetto "n. 1 autocarro iveco ML150E24 con piattaforma di lavoro aereo modello multitel J328 ALU/EX" (doc. 3);
- 4) il contratto n. *omissis* del 13.7.2004 avente ad oggetto "n. 1 autocarro MAN 18.225 LLC con piattaforma di lavoro aereo multitel J335 ALU/EX" (doc. 4);

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 22880 del 28 novembre 2018

- 5) il contratto n. *omissis* del 29.4.2005 avente ad oggetto “n. 1 autocarro MAN 18.225 L con piattaforma di lavoro aereo multitel J335 ALU/EX” (doc. 5);
- 6) il contratto n. *omissis* del 11.12.2006 avente ad oggetto “n. 1 autocarro nissan cabstar 35.11 – 2900 mm con piattaforma di lavoro aereo multitex mx 200” (doc. 6);
- 7) il contratto n. *omissis* del 11.12.2006 avente ad oggetto “n. 1 autoveicolo mercedes ML 320” (doc.7);
- 8) il contratto n. *omissis* del 8.2.2007 avente ad oggetto “n. 1 autoveicolo Land Rover” (doc. 8);
- 9) il contratto n. *omissis* del 18.12.2007 avente ad oggetto “n. 1 autocarro volvo FM 400 8x2 E4 con piattaforma da lavoro multitel J 360” (doc. 9).

L’attrice allega anzitutto l’usurarietà delle condizioni economiche pattuite.

Secondo la società utilizzatrice i tassi di mora da soli o sommati ai tassi corrispettivi sarebbero superiori ai tassi soglia vigenti al momento della conclusione di ciascuno dei nove contratti.

La SOCIETÀ UTILIZZATRICE SRL pretende così di affermare la gratuità di tutti i contratti stipulati con la convenuta invocando la disciplina di cui al secondo comma dell’art. 1815 c.c.

Al riguardo è bene premettere che nell’ambito del *leasing*, i cosiddetti “interessi corrispettivi” (o “interessi di *leasing*”), sebbene così denominati in considerazione della funzione lato sensu finanziaria dell’operazione negoziale, non sono interessi in senso tecnico-giuridico, ma costituiscono il corrispettivo dovuto al soggetto concedente per il godimento di un bene (tanto che sono inglobati nei canoni periodici) e non per la messa a disposizione di un capitale.

A differenza del mutuo, il *leasing*, pur essendo diretto a soddisfare un’esigenza di natura sostanzialmente finanziaria dell’utilizzatore, non dà luogo ad un’erogazione di denaro verso quest’ultimo, il quale è tenuto, in adempimento della sua obbligazione principale, non già a restituire un capitale bensì a pagare un corrispettivo per la fruizione di un bene concessagli dal soggetto che ne è proprietario; fruizione che è peraltro destinata a cessare alla scadenza del termine di efficacia del contratto a meno che l’utilizzatore non decida, con una scelta del tutto discrezionale, di esercitare l’opzione finale di acquisto.

In quest’ottica gli interessi c.d. di *leasing*, lungi dal costituire un’obbligazione pecuniaria accessoria rispetto a quella avente ad oggetto un capitale, non sono altro che il margine di guadagno che il *lessor* si propone di ritrarre dall’operazione di acquisto ed (eventuale) alienazione del bene e non possono pertanto sottostare al regime di cui all’art. 1815 c.c. che, invero, riguarda gli interessi in senso proprio.

Del resto il secondo comma dell’art. 1815 c.c. contiene una disposizione di legge a carattere speciale e, in quanto tale, è applicabile solamente ai contratti di mutuo e non è suscettibile di applicazione analogica.

Ciò premesso l’assunto di parte attrice è in ogni caso infondato.

Viene, infatti, in rilievo la differente funzione assolta dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori, gli uni costituendo il corrispettivo del diritto del beneficiario del credito di godere della somma capitale concessa in prestito, gli altri rappresentando la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato al concedente dall’inadempimento o dal ritardato adempimento del beneficiario.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 22880 del 28 novembre 2018

Le due categorie di interessi si differenziano poi anche in punto di disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori, dissimilmente da quelli corrispettivi, sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, così come previsto dall'art. 1224, c.1 c.c.

In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi andrebbe applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, dovrebbe trovare applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., senza potersi fare ricorso alla loro completa eliminazione (per l'assimilazione della convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ad una clausola penale, cfr. Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 17 marzo 1994, n. 2358; Cass. 21 giugno 2001 n. 8481).

Ma anche a voler sostenere che gli interessi di mora non possano essere sottratti alla disciplina sull'usura si ritiene che il tasso di mora non debba essere confrontato con il medesimo tasso soglia che costituisce termine di paragone per i tassi di interesse corrispettivi.

Bisogna, infatti, considerare che le rilevazioni operate dalla Banca d'Italia, sulla scorta delle quali il Ministero dell'Economia determina trimestralmente, mediante appositi decreti, i tassi effettivi globali medi (base di calcolo del "tasso soglia"), sono effettuate senza considerare gli interessi di mora, i quali riguardano operazioni con andamento anomalo in quanto non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

Pertanto, **sarebbe del tutto iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati disomogenei**, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia (che esclude gli interessi di mora), e il secondo sia calcolato, computando voci di costo diverse (includendo gli interessi di mora).

La rilevazione dei tassi usurari richiede necessariamente l'utilizzazione di dati tra loro oggettivamente comparabili "*sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato*" (così, Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).

Anche volendo ricostruire in via interpretativa un tasso soglia per gli interessi moratori, tale tasso dovrà necessariamente essere superiore al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi in ragione della cennata differenza funzionale intercorrente tra le due tipologie di interessi.

L'unico parametro oggettivo disponibile per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori è dato dai risultati di un'indagine statistica effettuata dalla Banca d'Italia, che rilevò come mediamente il tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito fosse maggiorato di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi.

Tale maggiorazione è menzionata anche nei decreti ministeriali (almeno a decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2003), laddove è testualmente previsto che "i tassi effettivi globali ... non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento" e che "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". Dunque, ai fini del verificarsi dell'usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato poi della metà (da maggio 2011, il TSU per gli interessi di mora sarà determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 22880 del 28 novembre 2018

Questo Tribunale non ignora la recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III ordinanza n. 27442 del 30.10.2018) che, nell'affermare il principio di diritto, secondo cui anche agli interessi moratori si applica la disciplina sull'usura di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996, ha ritenuto - sia pure incidentalmente - illegittima, in assenza di una qualsiasi norma di legge, la determinazione di un tasso di "mora-soglia" ottenuto incrementando di qualche punto percentuale il tasso soglia.

QUESTO GIUDICE non condivide tale conclusione, ritenendo che la stessa si ponga in contrasto con le direttive delineate dalle Sezioni Unite della medesima Corte di Cassazione, la quale, intervenendo sulla questione della verifica dell'usura in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, ha affermato la necessità di utilizzare nel raffronto dati omogenei e, a tal fine, ha fatto ricorso ai criteri di calcolo indicati dalla Banca d'Italia e richiamati negli stessi decreti ministeriali ratificandone la legittimità (Cass. SSUU n. 16303 del 2018).

Le Sezioni Unite, di fronte all'alternativa di ritenere illegittimi e, quindi, disapplicare i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del DL n. 185 del 2008 oppure interpretare gli stessi decreti in modo conforme alla legge, ha preferito far prevalere, alla luce dei consolidati principi di conservazione degli atti giuridici, la sostanza sulla forma, ritenendo corretto il criterio - indicato dalla Banca d'Italia e richiamato negli stessi decreti ministeriali - che rileva separatamente l'entità della commissione di massimo scoperto sulla base di una tasso-soglia per la CMS. Seguendo il medesimo iter logico motivazionale sviluppato dalle Sezioni Unite ed adattato alla questione qui controversa relativa alla verifica dell'usura degli interessi moratori, il criterio correttivo indicato dalla Banca d'Italia e fatto proprio dai decreti ministeriali (almeno a partire dal secondo trimestre del 2003) deve ritenersi conforme alla norma di legge primaria, la quale impone di soddisfare le esigenze di omogeneità e simmetria.

A ritenere diversamente (ovvero negando rilevanza giuridica al citato criterio correttivo) i decreti ministeriali sarebbero illegittimi (perché imporrebbero il confronto tra dati eterogenei) e, quindi, dovrebbero essere disapplicati con conseguente venir meno di qualunque parametro idoneo a misurare la c.d. usura oggettiva.

La maggiorazione proposta dalla Banca d'Italia è, dunque, pienamente legittima perché, oltre ad essere prevista dai decreti ministeriali, consente di rendere omogeneo il parametro di riferimento (il tasso soglia) al dato in verifica (gli interessi moratori) in conformità alla volontà del legislatore.

Ora, tornando al caso in esame, in tutti i contratti di *leasing* per cui è causa gli interessi di mora non superano i tassi soglia anti-usura vigenti al momento della pattuizione calcolati secondo le modalità sopra indicate (TEG medio + 2,1 + aumento della metà).

Peraltro il rilievo di parte attrice circa la natura usuraria dei tassi di mora non tiene conto delle c.d. clausole di salvaguardia contenute in sei dei nove contratti oggetto di causa, nei quali è espressamente stabilito che laddove l'interesse moratorio "*risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. ed art. 2 punto 4 l. 108/1996, all'epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso*".

Tali clausole, infatti, hanno la funzione di evitare che il tasso degli interessi superi la soglia stabilita dalle norme in materia di usura.

Il superamento del tasso-soglia anti-usura non può essere ravvisato neanche facendo ricorso alla c.d. tesi della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 22880 del 28 novembre 2018

La tesi, che trae fondamento nel totale travisamento del *dictum* di alcune sentenze della Corte di Cassazione e in particolare della pronuncia n. 350/2013, tuttavia, non può essere condivisa. La Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 350/2013, non ha mai affermato la necessità di sommare il valore del tasso corrispettivo e del tasso moratorio ai fini del raffronto alle soglie di usura.

L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporta, infatti, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito ed alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi siano imputati a capitale.

La verifica del superamento del tasso soglia deve pertanto essere eseguita facendo riferimento al tasso corrispettivo (c.d. tasso *leasing*) e agli eventuali costi aggiuntivi accessori alle operazioni di locazione finanziaria.

Non risulta, tuttavia, specificamente allegato, né tanto meno provato che gli oneri accessori in aggiunta ai soli interessi corrispettivi abbiano determinato il superamento della soglia usuraria.

Per quanto dedotto e documentato dalla stessa società utilizzatrice i tassi *leasing* previsti per ciascun contratto sono tutti inferiori ai rispettivi tassi-soglia vigenti al momento della stipulazione. Pertanto, allo stato non emergono elementi da cui poter evincere la sussistenza dell'usura oggettiva affermata dall'attrice.

Né può darsi rilevanza all'usura sopravvenuta – prospettata, in alternativa, dalla SOCIETÀ UTILIZZATRICE SRL – la cui configurabilità è stata definitivamente negata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24675 del 19/10/2017 pienamente condivisa da questo Giudice.

Non ricorre neanche l'usura in concreto di cui al terzo comma dell'art. 644 c.p. che la parte attrice ha allegato con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., non essendo stato indicato né tanto meno provato alcun elemento da cui poter evincere la sproporzione tra gli interessi pattuiti e l'utilità derivante dai beni concessi in *leasing*, né una situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui la SOCIETÀ UTILIZZATRICE SRL avrebbe versato al momento della stipulazione dei contratti in esame.

Del tutto priva di pregio giuridico è l'ulteriore allegazione difensiva concernente una presunta indeterminatezza delle clausole relative agli interessi corrispettivi, moratori e di dilazione, agli oneri di prelocazione, al tasso di attualizzazione e all'indicizzazione.

L'assunto è palesemente smentito dalle scritture contrattuali allegate in atti, dalle quali risulta che tutti i tassi sopra menzionati sono stati puntualmente indicati in misura fissa o in misura variabile mediante una indicizzazione collegata al tasso Euribor e, pertanto devono ritenersi ben determinati o comunque determinabili "*per relationem*", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed obiettivamente individuabili senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo alla società concedente (sulla determinazione convenzionale degli interessi *per relationem* cfr. Cass. 29 gennaio 2013, n. 2072): il tasso Euribor costituisce, infatti, un indice economico comunemente utilizzato nella comunità economico-finanziaria e nella prassi degli affari, che rispecchia il valore del denaro in un determinato momento, sottratto all'influenza dei singoli operatori e ampiamente pubblicizzato, anche sulla stampa non specialistica.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 22880 del 28 novembre 2018

Peraltro, in ciascun contratto oggetto di causa sono stati esattamente riportati il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria, il numero di canoni e l'ammontare di ciascun canone mensile (oltre alle spese di apertura e di perfezionamento della pratica a carico del cliente), consentendo così all'odierna attrice di comprendere agevolmente e con precisione l'entità degli oneri a proprio carico. In presenza di una così puntuale indicazione del corrispettivo e degli oneri accessori dovuti dalla parte utilizzatrice non si vede quale possa essere l'indeterminatezza infondatamente lamentata da quest'ultima.

La SOCIETÀ UTILIZZATRICE SRL, infine, si duole per gli effetti anatocistici *contra legem* e per l'indeterminatezza dei tassi effettivamente applicati quale conseguenza del sistema di ammortamento a rate costanti (c.d. ammortamento alla francese).

Anche tale tesi difensiva non può essere condivisa.

Sul punto si deve ribadire che gli interessi corrispettivi non sono interessi in senso tecnico-giuridico, ma costituiscono il corrispettivo dovuto al soggetto concedente per il godimento di un bene; ciò che del resto è stata confermato dalla Suprema Corte che ha invero escluso l'applicabilità dell'art. 1283 c.c., in quanto "*il canone, nel contratto di leasing, è dovuto dall'utilizzatore come corrispettivo del godimento del bene da parte sua, mentre non rileva il dato economico che il canone, oltre ad essere commisurato al prezzo di acquisto sborsato dal concedente, sia di regola comprensivo, con ammortamento, spese di gestione e margine di profitto dell'impresa, anche dell'interesse sul capitale investito*" (cfr. Cass., 29.3.1996, n. 2909).

Ma anche non volendo aderire all'esposta qualificazione giuridica dei c.d. interessi di *leasing*, non può mancarsi di rilevare che il c.d. ammortamento alla francese di cui l'attrice si lamenta non è di per sé tale da dar luogo a fenomeni anatocistici.

Ed invero, nel sistema di ammortamento alla francese, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente.

Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Il piano di ammortamento alla francese non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.

Neppure può fondatamente sostenersi che gli interessi moratori, siccome applicati su importi (i canoni) che comprendono quote di interessi corrispettivi, darebbero luogo ad un anatocismo vietato.

Al riguardo non può non rilevarsi che, sebbene il canone di leasing sia composto da una quota capitale e una quota di interessi, al momento dell'inadempimento viene in rilievo un'unica obbligazione e gli interessi moratori si applicano all'intero debito inadempito senza che assuma rilevanza la distinzione tra capitale e interessi; ciò che trova conferma nella delibera CICR del 9.2.2000 che ha previsto espressamente che nei rimborsi rateali dei finanziamenti non regolati in conto corrente (art. 3), in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 22880 del 28 novembre 2018

delle rate scadute, sono dovuti, se contrattualmente previsti, gli interessi moratori sull'importo "completivamente dovuto" e, quindi, sulla parte di rata comprendente capitale e interessi corrispettivi.

L'erroneità delle impostazioni difensive fin qui esaminate e la carenza probatoria in ordine all'applicazione di interessi *contra legem* non possono essere ovviate con la consulenza tecnica d'ufficio che viene sollecitata da parte attrice.

Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.

Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.

Ne consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta dalla parte attrice perché tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. 26/02/2003 n. 2887).

Tutte le nuove allegazioni difensive dedotte per la prima volta dall'attrice con la comparsa conclusionale non possono essere prese in considerazione in quanto introdotte tardivamente ben oltre il termine di decadenza previsto dalla legge e quando ormai il contraddittorio era esaurito in palese violazione del diritto di difesa avversario.

Per quanto fin qui esposto vanno respinte le domande proposte dalla SOCIETÀ UTILIZZATRICE SRL finalizzate alla declaratoria di gratuità dei contratti di leasing o, in subordine, alla sostituzione dei tassi convenzionali con i tassi previsti dall'art. 117 TUB ovvero con il tasso legale.

Stessa sorte spetta alle richieste di ripetizione di somme di cui non è stata in alcun modo provata la natura indebita.

Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per accogliere la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla SOCIETÀ UTILIZZATRICE SRL nei confronti di SOCIETÀ FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEI CREDITI, quale mandataria con rappresentanza della BANCA, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge le domande tutte proposte dall'attrice;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 9.275,00 per compensi professionali, oltre agli accessori nella misura di legge.

Roma, lì 12/11/2018

Il Giudice
dott. Giuseppe Russo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS